II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2001

che abroga la decisione 93/351/CEE che stabilisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca

[notificata con il numero C(2001) 672]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/182/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2]e in particolare il capitolo V, parte II, punto 3, lettera C dell'allegato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione [3] definisce i criteri per fissare i livelli massimi di taluni agenti contaminanti nei prodotti alimentari allo scopo di tutelare la salute pubblica e che, ai fini della trasparenza, sono stati integrati in detto regolamento i livelli massimi di concentrazione del mercurio nei prodotti della pesca destinati al consumo umano coperti dalla decisione 93/351/CEE [4], conseguendone che la decisione 93/351/CEE deve essere abrogata.

(2) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/351/CEE è abrogata con effetti a partire dal 5 aprile 2002.

---

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
[2] GU L 24 del 30.1.1997, pag. 31.
[3] Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU L 144 del 16.6.1993, pag. 23.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione